

**N. 01218/2012 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00656/2012 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 656 del 2012, proposto da:

Dxxxxx Txxxxx, Cxxxxx Pxxxx, Gxxxx Pxxxx, rappresentati e difesi dall'avv.  
Stefania Cerasoli, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

contro

Comune di Sona, rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Renzo Scappini,  
Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-  
Mestre, Calle del Sale, 33

per l'annullamento

del provvedimento n. prot. 7409 del 30.3.2012 a firma del responsabile del  
servizio - settore entrate - servizio interventi sociali del comune di Sona (vr),  
dott. Emilio Baldo, con il quale il Comune di Sona rigettava l'istanza di  
integrazione della quota alberghiera della retta presentata dai sig.ri Pxxxxx  
Cxxxxxx, Gxxxx, Oxxxx, in nome per conto della madre, sig.ra Dxxxxx

Txxxxxx in data 13.07.2011 ai sensi e per gli effetti degli art. 6, iv comma, e 25 della legge 08.11.2000, n. 328

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che i ricorrenti hanno chiesto al Comune di Sona un'integrazione economica per il pagamento della quota alberghiera della casa di riposo in cui è ricoverata la mamma, anziana non autosufficiente ricoverata nella struttura "Morelli Bugna" di Villafranca;

- che il Comune con il provvedimento impugnato ha respinto l'istanza ritenendo di dover fare riferimento, ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'integrazione, ai redditi dell'intero nucleo familiare, e non solo ai redditi dell'assistita;

- che il diniego è impugnato lamentando la violazione dell'art. 3, comma 2 ter, e dell'art. 2, comma 6, del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109;

- che si è costituito in giudizio il Comune chiedendo la reiezione del ricorso;

- che il ricorso è fondato e deve essere accolto;

- che la più recente giurisprudenza, cui il Collegio aderisce (cfr. Tar Sardegna, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 475; Tar Veneto, Sez. III, 3 febbraio 2012, n. 132; id. 7 giugno 2011, n. 950; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 settembre 2011, n.

5185; id. 16 marzo 2011, n. 1607; id. 26 gennaio 2011, n. 551; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 7 febbraio 2011, n. 362), ha precisato che l'art. 3, comma 2 ter, del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, ha introdotto un principio immediatamente applicabile, in quanto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi contemplato, può sì introdurre misure innovative per favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, ma non sarebbe comunque abilitato, stante il tenore della legge, a stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito;( cfr. da ultimo la sezione, n.765/2012)

- che pertanto il ricorso è fondato e deve essere accolto;
- che l'esistenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali sul punto giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

!120/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)